PARTITO COMUNISTA D'ITALIA

Sezione della Internazionale Comunista

STATUTO DEL PARTITO

E

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Presso il C. E. del P. C. I.

Milano - Palazzina Porta Venezia

1921

PARTITO COMUNISTA D'ITALIA

Sezione della Internazionale Comunista

STATUTO DEL PARTITO

E

DISPOSIZIONI . TRANSITORIE

Presso il C. E. del P. C. I.

Milano - Palazzina Porta Venezia

1921

Statuto del Partito Comunista d'Italia

ART. I. — E' costituito il Partito Comunista d'Italia, Sezione della Internazionale Comunista, sulla adesione al seguente programma formulato dal Congresso Nazionale di Livorno (Gennaio 1921):

«Il Partito Comunista Italiano (Sezione della Internazionale Comunista) è costituito sulla base dei seguenti principii:

1. Nell'attuale regime sociale capitalistico si sviluppa un sempre crescente contrasto fra le forze produttive ed i rapporti di produzione, dando origine all'antitesi di interessi ed alla lotta di classe tra il proletariato e la borghesia dominante.

2. Gli attuali rapporti di produzione sono protetti dal potere dello Stato borghese, che, fondato sul sistema rappresentativo della democrazia, costituisce l'organo per la difesa degli interessi della classe capitalistica.

3. Il proletariato non può infrangere nè modificare il sistema dei rapporti capitalistici di produzione da cui deriva il suo sfruttamento, senza l'abbattimento violento del potere borghese.

4. L'organo indispensabile della lotta rivoluzionaria del proletariato è il partito politico di classe. Il Partito comunista, riunendo

in sè la parte più avanzata e cosciente del proletariato, unifica gli sforzi delle masse lavoratrici, volgendoli dalle lotte per gl'interessi di gruppi e per risultati contingenti alla lotta per la emancipazione rivoluzionaria del proletariato; esso ha il compito di diffondere nelle masse la coscienza rivoluzionaria, di organizzare i mezzi materiali di azione e di dirigere nello svolgimento della lotta il proletariato.

5. La guerra mondiale, causata dalle intime insanabili contraddizioni del sistema capitalistico che produssero l'imperialismo moderno, ha aperto la crisi di disgregazione del capitalismo in cui la lotta di classe non può che risolversi in conflitto armato tra le masse lavoratrici ed il potere degli Stati borghesi.

6. Dopo l'abbattimento del potere borghese, il proletariato non può organizzarsi in classe dominante che con la distruzione dell'apparato statale borghese e con la instaurazione della propria dittatura, ossia basando le rappresentanze elettive dello Stato sulla sola classe produttiva ed escludendo da ogni diritto politico la classe borghese.

7. La forma di rappresentanza politica nello Stato proletario è il sistema dei consigli dei lavoratori (operai e contadini), già in atto nella rivoluzione russa, inizio della rivoluzione proletaria mondiale e prima stabile realizzazione della dittatura proletaria.

8. La necessaria difesa dello Stato proletario contro tutti i tentativi contro-rivoluzionari può essere assicurata solo col togliere alla borghesia ed ai partiti avversi alla dittatura proletaria ogni mezzo di agitazione e di propaganda politica, e con la organizzazione

armata del proletariato per respingere gli attacchi interni ed esterni.

9. Solo lo Stato proletario potrà sistematicamente attuare tutte quelle successive misure di intervento nei rapporti dell'economia sociale con le quali si effettuerà la sostituzione del sistema capitalistico con la gestione collettiva della produzione e della distribuzione.

10. — Per effetto di questa trasformazione economica e delle conseguenti trasformazioni di tutte le attività della vita sociale, eliminandosi la divisione della società in classi andrà anche eliminandosi la necessità dello Stato politico, il cui ingranaggio si ridurrà progressivamente a quello della razionale amministrazione delle attività umane.

Art. 2. — Il Partito Comunista d'Italia è organizzato sulla base delle adesioni indivuali e per le persone di ambo i sessi.

Il limite di età per ottenere la iscrizione nelle sezioni del partito è di 20 anni compiuti.

Le iscrizioni debbono essere fatte solo presso la Sezione del Comune o frazione di Comune di residenza abituale del socio.

In caso di mancanza della Sezione nel luogo di residenza del socio la iscrizione avrà luogo nella sezione più vicina.

STATUTO DELLE SEZIONI

Art. 3. — E' costituita nel comune di.... .... frazione di .... una sezione del Partito Comunista d'Italia, la quale aderisce ai principi esposti nel programma ed accetta lo statuto del Partito Comunista d'Italia.

Art. 4. — Possono far parte della sezione tutte le persone d'ambo i sessi che abbiano compiuto i 20 anni di età, residenti nella località dove la sezione ha la propria sede ed anche i residenti nelle frazioni finitime quando in esse non esista un'altra sezione.

Art. 5. — Il numero minimo dei soci è fissato a dieci. La sezione ha l'obbligo di aderire alla Federazione Provinciale.

Art. 6. — I nuovi iscritti al Partito che non provengono dalle Sezioni Giovanili, sono sottoposti ad un periodo di candidatura di mesi 6, cessati i quali possono rimanere iscritti definitivamente al Partito.

Durante il periodo di candidatura i soci non hanno diritto di voto nè possono coprire cariche, ma hanno tutti gli obblighi di tutti gli altri iscritti.

Essi saranno forniti di una speciale tessera.

Art. 7. — Il periodo di candidatura cui sono sottoposti i nuovi iscritti serve a garantire il Partito della fedeltà e dello spirito di disciplina dei suoi membri.

Art. 8. — La iscrizione al Partito Comunista è fatta mediante un modulo uniforme distribuito alle Sezioni dal Comitato Esecutivo; essa implica l'adesione incondizionata al programma, nonchè la osservanza del presente Statuto e la più rigorosa disciplina verso i deliberati del Partito e della Internazionale Comunista.

Art. 9. — Gli iscritti alle Sezioni del Partito hanno l'obbligo di aderire alle rispettive organizzazioni professionali e sindacali, e di far parte dei gruppi comunisti costituiti in seno ai Sindacati e in tutti gli organismi a cui appartengono.

Art. 10. — Ciascun iscritto paga, a mezzo della Sezione a cui appartiene e non oltre il primo trimestre di ogni anno, alla Cassa Centrale del Partito una quota fissata dal Congresso Nazionale.

Art. 11. — Detta quota dà diritto ad una tessera di riconoscimento che il C. E. rilascia intestata per mezzo delle Federazioni a tutti gli aderenti regolarmente iscritti. Essa viene rinnovata ogni anno.

Dopo il 30 Marzo si considerano nulle le tessere dell'anno precedente e i rispettivi detentori di esse perdono la qualifica e i diritti inerenti al Partito Comunista d'Italia se entro tale epoca non avranno ritirate quelle dell'anno in corso.

Art. 12. — Chi possiede regolarmente la tessera ha diritto di voto deliberativo nella propria sezione e di frequentare tutte le sezioni del Partito, prendendo parte alle discussioni nelle singole assemblee, però soltanto con voto consultivo.

Il socio che cambia di residenza ha l'obbligo di avvertire alla propria sezione e di isoriversi nella sezione della località ove recasi cessando di appartenere alla prima.

La Sezione dalla quale l'iscritto si allontana ha l'obbligo di comunicare il trasferimento del socio alla propria Federazione Provinciale.

Le Sezioni non possono accettare trasferimenti di compagni se non dopo aver ricevuto dalle sezioni di origine del socio un documento che garantisce della identità e della posizione di questi.

Art. 13. — Quelle sezioni che risulteranno

avere un numero di soci muniti di tessere non corrispondente a quello trasmesso nell'elenco nominativo al Comitato Esecutivo saranno diffidate a porsi in regola entro il termine di un mese, trascorso il quale, ove siano rimaste inadempienti senza giustificato motivo, saranno radiate dai quadri del Partito.

ART. 14. — Ogni nuovo socio, per essere ammesso alla sezione, deve presentare su apposito modulo, domanda al C. E., controfirmata da due soci, e nella quale sia esplicitamente dichiarato che l'inscrivendo è a conoscenza del programma del partito che approva incondizionatamente, e s'impegna di rispettarne lo statuto e i deliberati dei Congressi Nazionali, ed a seguirne i metodi e la disciplina.

ART. 15. — E' dovere di ogni socio:

a) munirsi della tessera del Partito, all'atto dell'ammissione, quando questa gli viene notificata, e successivamente non oltre il primo trimestre di ogni anno;

b) soddisfare, nella misura delle proprie forze, agli obblighi verso il giornale ufficiale del Partito, stabiliti dai congressi nazionali e dal C. C., per tutti gli inscritti;

c) pagare una tassa sezionale di centesimi.......... alla settimana o al mese;

d) essere iscritto alla organizzazione economica della propria classe ed al gruppo comunista della propria organizzazione economica.

ART. 16. — Il socio che manca al pagamento di .... tasse sezionali sarà prima chiamato dal C. E. a porsi in regola e poscia, ove non obbedisca al richiamo, verrà,

con semplice deliberazione del Comitato stesso, radiato dalla Sezione.

Tale articolo non è applicabile ai soci disoccupati od ammalati; però, cessata la disoccupazione o la malattia. occorre che chi rimase arretrato nei pagamenti si metta al corrente.

Art. 17. — Il socio che manchi per tre assemblee consecutive senza giustificare in tempo utile il motivo della sua assenza viene radiato dalla sezione e dal Partito.

Art. 18. — Gli iscritti che emigrano per una parte dell'anno, hanno il dovere ed il diritto di far parte delle Sezioni Italiane esistenti nello Stato in cui sono emigrati, purchè queste siano aderenti al Partito Comunista d'Italia.

Quando una sezione italiana aderente non esista, gli emigrati hanno l'obbligo di isoriversi nel Partito Comunista organizzato nello Stato ove risiedono e che aderisce alla Internazionale Comunista.

Art. 19. — Le Sezioni costituite all'estero, hanno il dovere di mantenere costanti rapporti coi Partiti Comunisti organizzati del paese di emigrazione.

Art. 20. — Ogni sezione elegge nel suo seno un Comitato Esecutivo composto di tre membri (per le sezioni da 10 a 50 iscritti); di cinque membri (per le sezioni da 50 a 200 iscritti); di 7 membri (per le sezioni da 200 a 500 iscritti); di 11 membri (per le sezioni da 500 iscritti in poi). Il C. E. nomina nel suo seno il segretario della Sezione e la Commissione di controllo.

Il C. E. nomina altresì la commissione di accettazione dei soci e le altre commissioni per il funzionamento della sezione.

Il C. E. e le altre Commissioni durano in carica 1 anno.

ART. 21. — La commissione di accettazione dei soci esamina le domande di iscrizione al Partito e, dopo aver accertato non esservi alcun ostacolo alla ammissione al Partito del richiedente, ne propone l'ammissione al C. E. Sezionale, il quale, a sua volta la propone all'assemblea.

ART. 22. — La commissione di controllo indaga sulla condotta degli iscritti tanto nel periodo di candidatura quanto dopo la definitiva accettazione dei soci.

Presenta semestralmente al Comitato Esecutivo della Sezione i nomi di quei compagni i quali, per dimostrata scarsa attività data al Partito e per scarsa disciplina o per dubbia fedeltà non siano ritenuti degni di rimanere nel Partito; il C. E. della Sezione trasmetterà mensilmente tanto al C. E. della Federazione provinciale, quanto al Comitato Esecutivo del Partito un rapporto sul movimento dei soci segnalando, per gli espulsi, il motivo della espulsione.

I nomi degli espulsi dalle sezioni di tutta Italia verranno pubblicati nel bollettivo del C. E. del Partito.

ART. 23. — Ogni sezione del Partito ha impegno di organizzare un gruppo giovanile comunista, composto dei giovani aventi meno di 20 anni e residenti nella località ove esiste le sezione adulta. Passato questo limite di età i giovani cessano di appartenere al gruppo giovanile e vengono iscritti d'ufficio alla sezione locale, qualora essi abbiano fatto parte dei gruppi giovanili per un anno.

Pertanto è ammessa la coiscrizione nelle sezioni giovanili e adulte per coloro che coprono cariche direttive nella Federazione Giovanile Comunista. Ad ogni modo la coiscrizione non può durare oltre il 23° anno di età.

ART. 24. — Le sezioni giovanili sono sotto il controllo e la guida del C. E. delle sezioni adulte.

ART. 25. — La sezione non può avere un organo proprio, ma deve diffondere e sostenere l'organo federale e nazionale.

ART. 26. — Tutte le sezioni della Provincia hanno l'obbligo di abbonarsi all'organo nazionale ed all'organo della Federazione.

ART. 27. — Le donne comuniste, per lo studio e la propaganda dei problemi femminili, possono costituire nel seno delle sezioni dei gruppi femminili ove il C. E. sezionale lo creda necessario.

ART. 28. — Nei maggiori centri, per la necessità della propaganda, possono costituirsi a cura del C. E. delle Sezioni, dei Circoli con sedi separate.

ART. 29. — I soci che non provengono dai Circoli giovanili, non possono essere eletti alle cariche della organizzazione del Partito, se non dopo almeno tre anni dalla loro iscrizione e non possono ricevere mandati di rappresentanza nelle cariche pubbliche amministrative e politiche se non dopo tre anni di appartenenza al Partito.

ART. 30. — Senza ordine, ovvero autorizzazione del Comitato Esecutivo del Partito non saranno ammesse sottoscrizioni di carattere nazionale impegnative per gli iscritti.

ART. 31. — L'espulsione di un socio dal

Partito può essere deliberata per infrazione alla disciplina e nei casi di indegnità. La deliberazione deve essere presieduta da regolare inchiesta. Le motivazioni e conclusioni dovranno essere sempre redatte in iscritto.

L'espulsione di un socio è deliberata dal Comitato Esecutivo della Sezione in maggioranza di voti. I voti contrari alla relazione di questa debbono essere motivati per iscritto.

I Comitati Esecutivi delle Sezioni, dovranno radiare quei soci che manchino ai loro obblighi nel pagamento delle quote alla cassa centrale, a quella locale e agli altri contributi finanziari stabiliti eventualmente.

Art. 32. — Il socio radiato per morosità potrà essere riammesso a far parte del Partito dopo sei mesi dal suo allontanamento, dietro approvazione del Comitato Esecutivo della Sezione. Gli espulsi non potranno essere riammessi che in seguito a giudizio del C. E. del Partito su domanda dell'interessato e non prima di 3 anni dalla data dell'espulsione.

Gli espulsi possono ricorrere al Comitato Esecutivo della Federazione contro il deliberato della Sezione. Il C. E. Federale deciderà collegialmente.

E' ammesso ricorso al C. E. del Partito, in caso di dissenso tra il parere del C. E. F. e quello della Sezione.

Art. 33. — Il C. E. del Partito può, in qualunque momento, sciogliere la sezione per motivi disciplinari politici.

Art. 34. — Ogni sezione può aggiungere al presente statuto sezionale altri articoli per regolare la disciplina interna della sezione stessa e delle assemblee.

DELLE FEDERAZIONI PROVINCIALI

ART. 35. — Le sezioni di una provincia, sono tenute a costituirsi in Federazione Provinciale allo scopo di coordinare e sviluppare l'azione del Partito in ogni circoscrizione provinciale, secondo gli interessi generali del movimento. Appena costituita la Federazione Provinciale, il suo C. E. deve darne notizia al C. E. del Partito con il quale esso si manterrà in costante relazione.

Non è ammessa la costituzione di Federazioni mandamentali, circondariali, regionali, ecc. ecc.

ART. 36. — Le sezioni della Provincia riunite in Congresso annuale, nominano il C. E. della Federazione, il quale nel suo seno nomina un segretario.

Il C. E. della Federazione è organo dipendente direttamente dal C. E. del Partito.

Esso stimola e diffonde la propaganda nella provincia; cura la costituzione di sezioni e le presenta al C. E. del Partito per il riconoscimento. Controlla la vita politica delle Sezioni esigendone in ogni momento la più stretta disciplina ai programmi del Partito ed alle deliberazioni dei Congressi. In qualunque momento il C. E. del Partito può dimettere dalla carica il segretario federale o l'intero C. E. della Federazione, convocando il Congresso Federale per la nomina del nuovo C. E. o il C. E. per la nomina del segretario.

La nomina del Segretario Federale non è valida se non è accettata dal C. E. del Partito.

ART. 37. — Il Congresso provinciale no-

mina nel suo seno un Comitato Fèderale di 7 membri, tre dei quali debbono risiedere nella medesima località costituendo il Comitato Esecutivo della Federazione, il quale nomina un Segretario.

Possibilmente il C. E. federale deve stabilirsi nel capoluogo della provincia. Ove, per motivi vari, ciò non sia possibile esso si stabilirà in altro centro della provincia precedentemente fissato dal Congresso Federale.

Nella stessa sede verrà pubblicato l'organo federale..

Art. 38. — Il C. E. della Federazione Provinciale risolve:

a) in prima istanza le questioni politiche sorte fre le diverse sezioni della Federazione;

b) in seconda istanza sopra ricorso contro decisioni delle sezioni; le questioni di indole personale e locale.

E' ammesso ricorso al C. E. del Partito per le questioni di cui al comma *a*) e per le questioni di cui al comma *b*) secondo l'art. 32.

Art. 39. — Gli iscritti pagano alla federazione una quota mensile o annuale che viene fissata dal Congresso Federale.

Art. 40. — Le Federazioni provinciali non possono avere che un solo organo periodico e quotidiano.

L'organo delle sezioni della provincia è l'organo della Federazione provinciale. Non sono permessi settimanali editi da singole sezioni, salvo deliberazione del C. E. del Partito.

Art. 41. — Mensilmente il segretario federale invierà al C. E. del Partito un rapporto sulla situazione del movimento del partito nella provincia.

ART. 42. — Le Federazioni provinciali, per mezzo dei loro congressi, deliberano sulla proclamazione dei candidati politici provinciali e comunali.

Nessuna lista di candidati nelle elezioni politiche od amministrative può essere presentata senza il preventivo assentimento del C. C. del Partito.

Il C. C., riunito collegialmente, può modificare o sostituire i nomi dei candidati proposti dai Congressi provinciali.

Il C. C. non è tenuto a giustificare i motivi delle modificazioni o delle sostituzioni nelle liste dei candidati.

ART. 43. — Il Congresso Federale può essere convocato o per ordine del C. E. del Partito, o per decisione del Comitato Esecutivo della Federazione, o dietro richiesta di un terzo, almeno, delle sezioni della provincia.

ART. 44. — Il Congresso delle Sezioni della provincia, deve tenersi almeno una volta ogni sei mesi.

ART. 45. — Ogni Federazione, riunita in Congresso, può aggiungere al presente statuto federale altri articoli che regolino la disciplina interna della Federazione stessa.

DEL COMITATO CENTRALE

ART. 46. — Il Comitato Centrale del Partito Comunista d'Italia è composto di 15 membri i quali sono eletti dal Congresso nazionale, scelti fra coloro che contano non meno di tre anni di inscrizione al Partito.

ART. 47. — Il C. C. del Partito Comunista nomina nel suo seno un Comitato Esecutivo

di 5 membri i quali risiedono nella medesima località.

Il C. E. assume la direzione dell'organo comunista centrale del quale nomina il redattore capo.

ART. 48. — La interpretazione e la esecuzione dei principi accettati nei Congressi sono sempre di competenza del C. E. del Partito.

ART. 49. — Il Congresso nazionale nomina tre revisori dei conti i quali controlleranno semestralmente l'amministrazione del Partito. I revisori dei conti riferiranno al Congresso nazionale, con apposita relazione, sulla gestione amministrativa del Partito.

ART. 50. — Presso il C. E. è costituito un Ufficio Stampa comunista, che curerà la diffusione del notiziario comunista nazionale ed internazionale.

ART. 51. — I redattori dei quotidiani del partito e degli organi federali e di tutti gli altri organi politici di organismi dipendenti dal Partito Comunista, vengono proposti dai C. E. federali e nominati dal C. E. del Partito, il quale può sostituirli in qualunque momento.

Il C. E. della Federazione Giovanile Comunista risiede nella medesima località ove ha sede il C. E. del Partito Comunista.

Esso è sotto il controllo e la guida dell'Esecutivo del Partito Comunista.

Il Segretario della Federazione Giovanile, partecipa alle riunioni del C. C. del Partito comunista con voto deliberativo; reciprocamente il segretario del Partito Comunista, partecipa alle riunioni del C. C. della Federazione Giovanile Comunista con voto deliberativo.

DELLE INCOMPATIBILITA'

Art. 54. — Non vi è incompatibilità alcuna fra le diverse cariche elettive nel partito.

DEL CONGRESSO NAZIONALE

Art. 55. — Il Congresso nazionale è la sovrana rappresentanza del partito e le sue deliberazioni sono impegnative per tutti i suoi membri e per tutti i suoi organi di azione.

Art. 56. — In via ordinaria il Congresso Nazionale sarà convocàto ogni anno dal C. C. del Partito. La data e la sede della sua convocazione saranno annunziate tre mesi prima alle sezioni, insieme all'ordine del giorno da discutersi.

Art. 57. — In via straordinaria il Congresso nazionale potrà essere convocato abbreviando i termini della sua convocazione, sia per iniziativa del C. C., sia se richieste da un numero di sezioni rappresentanti almeno un quinto del totale degli inscritti.

Art. 58. — Per le convocazioni del Congresso Nazionale si adunano i congressi provinciali, i quali con votazione per numero di rappresentanti, nominano, con criterio proporzionale, un delegato per ogni 500 inscritti.

Norme più dettagliate vengono emanate dal Comitato E. del Partito.

Art. 59. — Partecipano di diritto al Congresso i membri del Comitato Centrale, i quali non hanno diritto di voto se non sono rappresentanti.

Art. 60. — Non avranno diritto alla rappresentanza le sezioni che siano inscritte al

Partito meno di sei mesi prima della data di convocazione del Congresso.

DEL GRUPPO PARLAMENTARE

Art. 61. — I deputati comunisti al Parlamento sono costituiti in Gruppo Parlamentare dal C. E. del Partito.

Art. 62. — Il Comitato Centrale nomina il Comitato Direttivo del Gruppo Parlamentare Comunista, di un numero variabile di membri, con l'incarico di coordinare il lavoro parlamentare con l'azione del Partito.

Il C. D. dura in carica un anno e i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 63. — Il C. D. del Gruppo nomina nel suo seno il Segretario.

Il Segretario del Gruppo Parlamentare deve essere confermato nella sua carica dal C. E. del Partito.

Art. 64. — I deputati comunisti al Parla?9mento debbono essere sempre ed in qualunque momento a disposizione del C. E. del Partito.

Art. 65. — La condotta dei deputati al Parlamento è quella indicata nelle tesi sul parlamentarismo accettate dal 2.o Congresso della Internazionale Comunista.

Art. 66. — Tutti i membri del C. C. hanno diritto d'intervenire a qualunque seduta del Gruppo Parlamentare Comunista o del suo Comitato Direttivo.

Art. 67. — La direzione del lavoro parlamentare spetta al C. E. del Partito sia in relazione alla attività del Gruppo sia a quella dei suoi componenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 1. — *I membri del C. C. del Partito Comunista, e i membri dei Comitati Esecutivi Sezionali e dei Comitati Federali costituitisi dopo il Congresso di Livorno dovranno essere scelti soltanto tra coloro che fanno parte del Partito fino dal momento della sua costituzione.*

ART. 2. *Il tempo di anzianità nel Partito Comunista viene calcolato dal momento della sua costituzione.*

ART. 3. —*Appena dopo la costituzione del Partito Comunista, si procederà alla revisione, sotto la direzione del C. E. del Partito, della composizione di tutte le cariche elettive del Partito nei Comuni, nelle Provincie e nel Parlamento con la facoltà di scioglimento di tali organismi. Sarà controllata e diretta permanentemente da parte del C. E. del Partito l'attività di quegli organi che saranno conservati.*

ART. 4. — *Gli inscritti al Partito Comunista, che dopo la revisione di cui al N.o 3 continueranno a coprire cariche pubbliche, si costituiranno in gruppi comunisti.*

ART. 5. — *Ogni gruppo già aderente alla frazione comunista costituito nel seno dell'antico partito è invitato nel termine di un mese dalla costituzione del Partito Comunista a radunarsi in assemblea costitutiva della Sezione comunista.*

Saranno ammessi in tale assemblea ad aderire al nuovo partito come soci effettivi tutti quei soci dell'antico partito che avranno pre-

ventivamente comunicata per iscritto tale loro adesione al Gruppo Comunista. Per quelle Sezioni ove non esiste gruppo comunista questo potrà eventualmente sorgere e costituirsi in Sezione comunista purchè gli aderenti ne diano comunicazione nel termine suddetto al Comitato provinciale comunista.

ART. 6. — *Per il periodo di un mese a datare dalla costituzione dalle sezioni comuniste gli inscritti al partito socialista italiano possono essere ammessi alle Sezioni del partito comunista dietro regolare domanda, senza essere sottoposti al periodo di candidatura.*

ART. 7. — *La prima rvisione degli inscritti al Partito Comunista s'inizierà due mesi dopo la costituzione del Partito in base alle norme dello statuto.*

ART. 8. — *Funzioneranno temporaneamente come comitati provinciali del Partito comunista gli attuali comitati della frazione comunista. Entro due mesi saranno convocati dal C. E. del Partito tutti i congressi provinciali comunisti.*